

SENTENZA DELLA CORTE

(Sesta Sezione)

11 settembre 2003

nella causa C-114/01 (domanda di pronuncia pregiudiziale del Korkein hallinto-oikeus): AvestaPolarit Chrome Oy, già Outokumpu Chrome Oy⁽¹⁾

(«Ravvicinamento delle legislazioni — Direttive 75/442/CEE e 91/156/CEE — Nozione di “rifiuto” — Residuo di produzione — Miniera — Utilizzo — Deposito — Art. 2, n. 1, lett. b) — Nozione di “altra normativa” — Legislazione nazionale che non rientra nell’ambito delle direttive 75/442/CEE e 91/156/CEE»)

(2003/C 264/10)

(Lingua processuale: il finlandese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nel procedimento C-114/01, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. art. 234 CE, dal Korkein hallinto-oikeus (Finlandia), nel procedimento dinanzi ad esso pendente proposto dalla AvestaPolarit Chrome Oy, già Outokumpu Chrome Oy, domanda vertente sull'interpretazione degli artt. 1, lett. a), e 2, n. 1, lett. b), della direttiva del Consiglio 15 luglio 1975, 75/442/CEE, relativa ai rifiuti (GU L 194, pag. 39), come modificata dalla direttiva del Consiglio 18 marzo 1991, 91/156/CEE (GU L 78, pag. 32), la Corte (Sesta Sezione), composta dal sig. J.-P. Puissochet (relatore), presidente di sezione, dai sigg. R. Schintgen e V. Skouris, dalla sig.ra F. Macken e dal sig. J.N. Cunha Rodrigues, giudici, avvocato generale: sig. F.G. Jacobs, cancelliere: sig. H.A. Rühl, amministratore principale, ha pronunciato l'11 settembre 2003 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *In una situazione come quella del procedimento principale, il detentore di detriti o di sabbia di scarto da operazioni di arricchimento di minerale provenienti dallo sfruttamento di una miniera si disfa o ha intenzione o l'obbligo di disfarsi di tali sostanze, che devono essere qualificate, di conseguenza, come rifiuti ai sensi della direttiva del Consiglio 15 luglio 1975, 75/442/CEE, relativa ai rifiuti, come modificata dalla direttiva del Consiglio 18 marzo 1991, 91/156/CEE, salvo che il detentore li utilizzi legalmente per il necessario riempimento delle gallerie della detta miniera e fornisca garanzie sufficienti sull'identificazione e sull'utilizzazione effettiva delle sostanze destinate a tale effetto.*
- 2) *Nei limiti in cui non costituisce un provvedimento di applicazione della direttiva 75/442, come modificata dalla direttiva 91/156, e in particolare del suo art. 11, una legislazione nazionale deve essere considerata come un'altra normativa», ai sensi dell'art. 2, n. 1, lett. b), di questa direttiva, che contempla una categoria di rifiuti menzionata nella detta disposizione, se essa riguarda la gestione dei detti rifiuti in quanto tali, ai sensi dell'art. 1, lett. d), della stessa direttiva, e se essa porta ad un*

livello di protezione dell'ambiente almeno equivalente a quello previsto dalla detta direttiva, e ciò indipendentemente dalla data della sua entrata in vigore.

⁽¹⁾ GU C 173 del 16.6.2001.

SENTENZA DELLA CORTE

(Quinta Sezione)

18 settembre 2003

nella causa C-125/01 (domanda di pronuncia pregiudiziale del Sozialgericht Leipzig): Peter Pflücke contro Bundesanstalt für Arbeit⁽¹⁾

(«Tutela dei lavoratori — Insolvenza del datore di lavoro — Garanzia relativa al pagamento di crediti retributivi — Disposizione nazionale che prevede un termine di decadenza di due mesi ai fini della domanda di pagamento nonché la possibilità di riapertura di tale termine»)

(2003/C 264/11)

(Lingua processuale: il tedesco)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nel procedimento C-125/01, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, dal Sozialgericht Leipzig (Germania), nella causa dinanzi ad esso pendente tra Peter Pflücke e Bundesanstalt für Arbeit, domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 9 della direttiva del Consiglio 20 ottobre 1980, 80/987/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro (GU L 283, pag. 23), la Corte (Quinta Sezione), composta dal sig. M. Wathelet, presidente di sezione, sigg. C.W.A. Timmermans, D.A.O. Edward, (relatore), P. Jann e A. Rosas, giudici, avvocato generale: sig. J. Mischo, cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato il 18 settembre 2003 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *La direttiva del Consiglio 20 ottobre 1980, 80/987/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro, non osta all'applicazione di un termine di decadenza previsto dal diritto nazionale ai fini della proposizione, da parte di un lavoratore, della domanda diretta ad ottenere, secondo le modalità fissate dalla direttiva medesima, la corresponsione di un'indennità compensativa dei crediti retributivi insoluti a causa dell'insolvenza del datore di lavoro, sempreché tale termine non risulti meno favorevole rispetto a quelli relativi a domande analoghe di natura interna (principio di equivalenza) e non sia strutturato in modo tale da rendere praticamente impossibile l'esercizio dei diritti riconosciuti dall'ordinamento giuridico comunitario (principio di effettività).*